

Camera dei Deputati

Commissioni congiunte

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

X (Attività produttive, commercio e turismo)

A.C. 2022

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”

Audizione di Maria Bianca Farina

Presidente ANIA

Roma, 15 ottobre 2024

Signori Presidenti, Onorevoli Deputati,

desidero ringraziare innanzitutto per aver invitato l'ANIA a questa audizione sul disegno di legge in materia di Concorrenza e formulo di seguito alcune osservazioni.

Premessa

A beneficio dei tempi ristretti passo direttamente a illustrare le nostre considerazioni in merito alle previsioni relative al settore assicurativo.

Art. 19 (Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo)

Prendiamo atto della volontà del Legislatore di superare le notevoli difficoltà, di natura tecnologica, incontrate dalla normativa precedente (legge n. 27/2012 e legge Concorrenza 2017) **nel realizzare l'interoperabilità delle scatole nere a fini di "portabilità" dei dati** nel caso in cui l'assicurato cambi impresa di assicurazione alla scadenza del contratto RC Auto. **Occorre però preservare le condizioni che non impediscano di mantenere l'offerta di polizze abbinate a dispositivi di questo tipo** che, ricordiamo, hanno consentito agli assicurati di beneficiare di **riduzioni del prezzo R.C. Auto** (circa il 20% delle autovetture assicurate risultano abbinate a scatole nere - IPER IVASS 2023).

A tale riguardo, suscita perplessità che un provvedimento pro concorrenza stabilisca (v. art. 19, comma 3) un **importo fisso, non superiore a 20 euro**, a carico della nuova impresa assicuratrice come corrispettivo per gli investimenti fatti e l'utilizzo dei dati elaborati dalla scatola nera della precedente impresa di assicurazione. La fissazione di un tetto massimo al corrispettivo da versare *una tantum* potrebbe, di fatto, rappresentare una

misura che rischierebbe di limitare l'innovazione e gli investimenti nel settore, riducendo così le opzioni disponibili per i consumatori. Proponiamo invece che il corrispettivo sia definito direttamente dalle parti, ovviamente rispettando il principio che non sia discriminatorio e ragionevole in base agli investimenti effettuati e al valore dei dati.

A nostro avviso, inoltre, va definito un quadro di regole in grado di circoscrivere il perimetro tecnologico all'interno del quale può avvenire il trasferimento delle informazioni e quindi rendere effettiva e possibile la portabilità.

Si segnala, infine, la necessità di accordare alle imprese di assicurazione un **termine congruo, non inferiore a 9 mesi, per l'entrata in vigore della portabilità, ex lege, del set di dati indicato dall'art. 19**, indispensabile per consentire alle imprese stesse di predisporre processi interni organizzativi e contabili, aggiornare gli accordi convenzionali con assicurati e provider relativi all'impiego dei dispositivi telematici, adeguare il set informativo (precontrattuale e contrattuale) e attivare i collegamenti informatici fra imprese per la fornitura del data set stesso.

E' inoltre necessario tener conto che l'attuale formulazione delle norme rischierebbe di sortire paradossalmente un **effetto antitetico** rispetto all'obiettivo di stimolare la mobilità degli assicurati e la concorrenza nell'ambito delle polizze abbinate a scatole nere. Infatti, **le compagnie** potrebbero diradare l'offerta **a svantaggio, in primo luogo degli assicurati**, i quali perderebbero i benefici economici sul premio RC Auto consentiti dalla diffusione di tali dispositivi.

A) Art. 20(Sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori)

L'ANIA vede con favore l'istituzione in via normativa di un sistema informativo antifrode **anche per i Rami assicurativi diversi**

dall'assicurazione RC Auto, per la quale un sistema antifrode è già previsto ex lege dal 2012, con importanti risultati pro consumatore. L'Associazione e il mercato assicurativo, infatti, stanno lavorando da tempo alla messa a punto dell'architettura tecnologica di un portale antifrode non Auto, considerati gli obiettivi benefici che arrecherà ad assicurati e imprese assicuratrici in termini di riduzione di "costi impropri" e maggiore velocità di liquidazione dei sinistri, isolando più efficacemente quelli "a rischio frode". Ciò perché i dati delle frodi hanno un peso rilevante nei Rami assicurativi diversi dalla RC Auto (secondo le stime di Ania 2023: il valore delle frodi assicurative sventate è pari a circa 926 milioni di euro). Tali benefici si ripercuoterebbero anche sul sistema Paese se è vero come è vero che i proventi delle frodi assicurative alimentano importanti circuiti della criminalità organizzata.

Riguardo alla norma istitutiva del nuovo sistema antifrode, sotto il profilo formale osserviamo che **la rubrica dell'art. 20 "Sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori" andrebbe modificato in: "Sistema informativo antifrode sui rapporti assicurativi ~~non-obbligatori~~ per i rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica"**. Tale modifica consentirebbe di eliminare un palese refuso dal titolo stesso, armonizzandolo con la formulazione del comma 1 dell'art. 20 che intende includere tutti i rami assicurativi diversi dalla RC Auto, anche quelli obbligatori – a titolo di esempio le assicurazioni contro eventi calamitosi, in cui peraltro l'obbligo è di recente introduzione - nell'ambito dell'istituendo sistema informativo, per la connessa indispensabile attività di contrasto delle frodi.

Fatta questa premessa, **ANIA nel merito valuta positivamente la modalità attuativa del nuovo sistema informativo antifrode non Auto**, poiché la norma in esame da un lato ribadisce che l'IVASS ha la competenza regolamentare per la disciplina e la vigilanza sulla nuova piattaforma, in conformità del suo ruolo istituzionale. Dall'altro lato, tale norma stabilisce

che “*le imprese di assicurazione possono istituire, per il tramite della loro Associazione...*” il nuovo sistema antifrode.

In proposito, riteniamo che la soluzione attuativa indicata dal Ddl Concorrenza risulti particolarmente efficace poiché tiene conto dell'elevato know-how che **l'Associazione ha maturato in oltre trenta anni nella gestione di banche dati di pubblica utilità**, in base a previsioni di legge, anche per conto di IVASS (v. ad es. la banca dati ANIA degli attestati di rischio RC Auto- ATRC di cui IVASS si avvale per la digitalizzazione dell'attestato di rischio) e di altri enti pubblici ed istituzioni, quali Motorizzazione e CONSAP.

Nello specifico, la banca dati ha 40 milioni di coperture rc auto, riceve 7 miliardi e mezzo di interrogazioni ogni anno da parte delle imprese, 19 milioni al giorno, con un tempo medio di risposta di 20 millesimi di secondo.

ANIA, pertanto, è in grado di poter organizzare e predisporre una piattaforma informatica antifrode non Auto **in tempi rapidi**. L'Associazione, infatti, può svolgere un **attivo ruolo di facilitatore dei collegamenti fra le imprese**, grazie ai processi informatici già esistenti con tutte le imprese stesse, **con evidenti vantaggi anche in termini di sostenibilità economica dei costi** per la realizzazione del nuovo archivio antifrode che il DDL Concorrenza pone **totalmente a carico delle imprese di assicurazione, anche in termini finanziari**.

L'accelerata realizzazione dell'archivio antifrode ridurrebbe i costi impropri per le imprese e potenzialmente consentirebbe una riduzione dei premi per gli assicurati, rafforzando così la fiducia nel sistema assicurativo.

* * *

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e confermiamo **la nostra piena disponibilità a collaborare con il legislatore.**